



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Urbana e rurale)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 31/05/2011

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Municipale

Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal Regolamento

CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Carico e scarico delle merci

Art. 4 - Rottami e detriti

Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione del suolo pubblico

Art. 7 - Tende solari

Art. 8 - Mostre e vetrine

Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno dei locali di lavorazione, delle rivendite di giornali e degli esercizi commerciali

Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole

Art. 11 - Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO III - INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 12 - Ambito di applicazione

Art. 13 - Apertura del cantiere stradale

Art. 14 - Contenuto della concessione

Art. 15 - Procedura d'urgenza

Art. 16 - Conferenza dei servizi

Art. 17 - Convenzioni e accordi

Art. 18 - Esecuzione dei lavori

Art. 19 - Cauzione

Art. 20 - Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori

Art. 21 - Responsabilità

CAPO IV - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22 - Divieti di esposizione o detenzione

Art. 23 - Uso dei cassonetti

Art. 24 - Raccolta differenziata

Art. 25 - Scarichi civili provenienti da abitazioni

Art. 26 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico

Art. 27 - Sgombro della neve sulla pubblica via

Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 29 - Pulizia delle vetrine

Art. 30 - Volantini, opuscoli e foglietti

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere

Art. 32 - Cani

CAPO VI - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 33 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti
- Art. 34 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 35 - Uso di contrassegni del Comune
- Art. 36 - Oggetti sospesi o sporgenti
- Art. 37 - Caduta di acqua su area pubblica
- Art. 38 - Panni e tappeti
- Art. 39 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 40 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico
- Art. 41 - Vasche e fontane
- Art. 42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
- Art. 43 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 44 - Antenne paraboliche

CAPO VII - QUIETE PUBBLICA

- Art. 45 - Disposizioni generali
- Art. 46 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 47 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
- Art. 48 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 49 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
- Art. 50 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 51 - Attività musicali
- Art. 52 - Suono delle campane
- Art. 53 - Discoteche, cinema e ritrovi
- Art. 54 - Accampamenti

CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 55 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 56 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 57 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
- Art. 58 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi
- Art. 59 - Scalpellatura di vie o piazze
- Art. 60 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito
- Art. 61 - Lavori di edilizia
- Art. 62 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 63 - Ripari a pozzi, cisterne e simili
- Art. 64 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

- Art. 65 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 66 - Guide e portabagagli
- Art. 67 - Lavavetri
- Art. 68 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli
- Art. 69 - Cortei e processioni

CAPO X - POLIZIA RURALE

- Art. 70 - Costruzioni rurali
- Art. 71 - Strade vicinali

Art. 72 - Distanze dei fossi, canali ed alberi
Art. 73 – Abbruciamento di erbe, stoppie e simili

CAPO XI - SANZIONI

Art. 74 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 75 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
Art. 76 - Sequestro e custodia di cose
Art. 77 - Sospensione delle licenze

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78 - Situazioni regolari pregresse
Art. 79 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Disciplina della Polizia Municipale)

1. La Polizia Municipale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:
 - a) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
 - b) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
 - c) alla sicurezza dei cittadini;
 - d) al buon andamento della collettività locale.
2. Le norme del presente Regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o da specifici regolamenti comunali di settore.
4. Ai sensi delle presenti disposizioni per Responsabile del Servizio si intende il soggetto cui sono demandate le funzioni comunali relative a ciascuna materia oggetto delle singole disposizioni.

Art. 2 (Autorizzazioni e comunicazioni previste dal Regolamento)

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente Regolamento sono:
 - a) soggette ad autorizzazione, se espressamente previste;
 - b) soggette a sola previa comunicazione e/o denuncia di inizio attività, se espressamente prevista;
 - c) liberamente svolte, negli altri casi.
2. Le autorizzazioni devono essere richieste almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite e sono rilasciate personalmente al richiedente, entro la stessa data di inizio dell'attività.
3. Le comunicazioni e/o denunce di inizio attività devono essere effettuate per iscritto almeno dieci giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro i successivi cinque giorni, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni.
4. Le richieste di autorizzazione, le denunce di inizio attività e le comunicazioni devono contenere:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il luogo in cui si effettua l'attività;
 - c) la data e la durata dell'attività;
 - d) la descrizione dell'attività;
 - e) le precauzioni adottate.
5. In caso di motivata urgenza dimostrata dal richiedente, i termini per la richiesta di autorizzazione, la comunicazione e/o la denuncia di inizio attività possono essere, a discrezione del Responsabile del Servizio, abbreviati.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate e le comunicazioni e/o denunce di inizio attività ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi.

7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose.
8. Per preminenti motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può, in ogni momento, subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni, nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite e degli obblighi assunti.
9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, il Comune può provvedere direttamente, con rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui determinate attività richiedono il preavviso verbale ed i termini dello stesso.
11. Il Responsabile del Servizio, in casi di particolare necessità, può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, il Responsabile del Servizio, o sul posto, qualsiasi Agente o Funzionario di Polizia Municipale, può emanare disposizioni temporanee e ordini, anche verbali.

CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 (Carico e scarico delle merci)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico devono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione e, se l'ingombro del suolo ha durata superiore a 60 minuti deve essere richiesta preventiva autorizzazione.
2. Qualora le operazioni di carico e scarico implicino intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del Codice della Strada, le stesse sono sottoposte ad apposita autorizzazione.
3. Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree, debitamente segnalate, di carico e scarico merci, le relative operazioni devono avvenire nelle stesse in un periodo massimo di 15 minuti.
4. Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al loro termine.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per suolo pubblico: gli spazi e le aree pubbliche di qualsiasi natura nonché le aree private soggette a pubblica servitù o aperte al pubblico.

Art. 4 (Rottami e detriti)

1. È vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, il trasporto attraverso le strade di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e polverio del materiale.

3. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri in linea d'aria dall'abitato.
4. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
5. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso delle spese sostenute per suo conto dall'Amministrazione Comunale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 5

(Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica)

1. L'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, nell'area prospiciente gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le botteghe artigianali e simili può essere autorizzata in conformità al Codice della Strada e al Regolamento COSAP.
2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura da esporre, se facenti capo al medesimo esercizio, devono essere: solidi, decorosi, tutti uniformi a colori intonati, puliti e senza scritte pubblicitarie o di altro genere.

Art. 6

(Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione del suolo pubblico)

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono sospese nei giorni e nei luoghi in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, cerimonie civili e religiose o altre manifestazioni pubbliche, limitatamente agli spazi direttamente interessati dagli eventi indicati.

Art. 7

(Tende solari)

1. L'installazione di tende solari, fatte salve le norme eventualmente previste in altri regolamenti comunali, è disciplinata dalle disposizioni che seguono.
2. Le tende solari posizionate al piano terreno devono avere una sporgenza massima, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm rispetto alla larghezza del marciapiede ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.
3. Le tende solari, o altri simili infissi, posizionate ai piani superiori non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dall'Ufficio Urbanistica per:
 - a) Tende posizionate perpendicolarmente e parallelamente al fronte degli stabili;
 - b) Tende posizionate al piano terra in assenza di marciapiede;
 - c) Tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, nelle arcate e nei portici;
 - d) Tende posizionate in edifici di interesse artistico, storico, ambientale.
5. Le tende devono essere mobili e collocate in modo da non ostruire la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 8.
(Mostre e vetrine)

1. Per mostra si intende la parte esterna di un negozio allestita per l'esposizione di merci e prodotti.
2. Per vetrina si intende la parte interna di un negozio, visibile dall'esterno, in cui vengono esposte al pubblico le merci in vendita.
3. Fatti salvi i divieti previsti dal Codice della Strada e/o dal Regolamento Edilizio, è vietato installare mostre o vetrine in tutti i casi in cui queste rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
4. Le mostre che si affacciano direttamente sulla pubblica via devono avere una sporgenza massima di cm 40.
5. Per motivi di viabilità, traffico od altri motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può limitare la misura indicata al comma precedente o interdire la collocazione di mostre e vetrine.
6. In caso di interventi di manutenzione o modifica del piano stradale, è fatto obbligo, senza oneri per il Comune, di provvedere alla temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico ed alla successiva ricollocazione in pristino con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Art. 9
(Esposizione ed attività all'esterno dei locali di lavorazione, delle rivendite di giornali e degli esercizi commerciali)

1. All'esterno dei locali di lavorazione artigianale di prodotti non alimentari è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione, in orario di apertura, di una campionatura degli articoli prodotti e venduti nel negozio stesso, secondo le modalità previste dal Regolamento COSAP.
2. Le rivendite di giornali possono esporre, appoggiati al suolo, fino a quattro espositori-civetta di quotidiani e fino a due espositori di cartoline.
3. È ammessa l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali purché, in ogni caso, questa avvenga nel rispetto dei Regolamenti di Igiene e COSAP e senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. Sulla soglia dei locali è consentito svolgere soltanto attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.

Art. 10
(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e della verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato ad apposito titolo autorizzatorio in materia di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale per il pubblico spettacolo.
3. L'installazione di chioschi, edicole ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di

autorizzazione ai sensi del Codice della Strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 11
(Divieto di giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli o dei pedoni è vietato il gioco del pallone, del freesbee, della trottola, delle bocce e altri similari, nonché fare corse di carrettini, usare slittini da neve, pattini o skate-board, ed effettuare qualsiasi altro gioco con oggetti, con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.
2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare, quali giardini, parchi, loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.
3. È vietato permettere che il pallone o gli altri attrezzi adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo le aree pubbliche.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato far esplodere petardi e botti, lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i giochi adoperati in violazione delle prescrizioni sono sequestrati per trenta giorni.

CAPO III
INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 12
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi sul suolo e sul sottosuolo stradale di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica nonché all'apertura dei cantieri stradali, al fine di tutelare la viabilità, la relativa attività manutentiva e il patrimonio stradale comunale.
2. La concessione per l'apertura di cantiere deve intendersi comprensiva della concessione di occupazione del suolo pubblico per le aree interessate, fatta salva la corresponsione del relativo canone.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo nonché per gli aspetti sanzionatori si applicano le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e del Regolamento COSAP.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle strade private aperte al pubblico in quanto applicabili.
5. La verifica del rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di carattere tecnico, contenute nel presente capo, è di spettanza esclusiva degli Uffici Tecnici Comunali.

Art. 13
(Apertura del cantiere stradale)

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione di lavori su suolo o sottosuolo di proprietà o di competenza comunale è soggetta al rilascio di concessione da parte del Comune, previa eventuale acquisizione, trattandosi di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati come definiti dal vigente Codice della Strada, di nulla-osta dell'Ente proprietario.
2. La domanda di concessione, inoltrata al Comune in conformità alla legge sul bollo almeno 15 giorni prima della data d'inizio dei lavori, deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi del richiedente (società o persona fisica) e la sua sottoscrizione;
 - b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie con i relativi elaborati tecnici, commisurati all'entità dell'intervento, compresi eventuali disegni e planimetrie;
 - c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata;
 - d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale e la superficie di suolo occupato;
 - e) l'impegno ad adottare le misure prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione per garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione e l'integrità del patrimonio comunale;
 - f) l'indicazione delle modifiche della viabilità la cui adozione è ritenuta necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
 - g) il preventivo nulla-osta, autorizzazione o altro atto d'assenso di cui al comma 1;
 - h) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di concessione o autorizzazione edilizia la relativa domanda vale anche per l'apertura del cantiere purché contenga le indicazioni di cui al comma 2. A tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale acquisisce i necessari pareri in materia di viabilità ed occupazione di suolo pubblico e con lo stesso atto provvede su entrambe le istanze, dandone comunicazione, entro due giorni dal ritiro del titolo, alla Polizia Municipale per i controlli di competenza. Il concessionario, con almeno cinque giorni di anticipo, o dieci qualora siano richieste modifiche alla circolazione stradale, deve comunicare la data effettiva di inizio dei lavori.
4. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di semplice denuncia di inizio attività, attestazione di conformità, comunicazione di manutenzione ordinaria o altro tipo di denuncia, alle stesse va allegata la concessione per il cantiere previamente acquisita.
5. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente ne richiede all'interessato l'integrazione nel termine di venti giorni, decorso il quale la richiesta è archiviata.
6. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro il termine di quindici giorni dalla domanda o nel termine maggiore previsto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi di cui al comma 3.

Art. 14
(Contenuto della concessione)

1. L'atto di concessione all'apertura del cantiere contiene:
 - a) le indicazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'articolo 13;
 - b) l'entità del canone di occupazione del suolo pubblico che deve essere corrisposto al ritiro dell'atto;
 - c) l'obbligo del titolare dell'integrale ripristino, al termine dei lavori, della sede stradale manomessa, ferma la facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con recupero coattivo delle spese, in caso di inadempienza;

- d) il riferimento alle norme del Codice della Strada ed al relativo Regolamento d'esecuzione, al Regolamento COSAP, al presente Regolamento e agli atti relativi alle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

Art. 15
(Procedura d'urgenza)

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva concessione, purché ne diano immediata comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori ed adempiendo a tutte le prescrizioni di legge.
2. Se l'intervento iniziato in via d'urgenza eccede l'arco di un giorno, l'interessato deve immediatamente inoltrare l'ordinaria istanza di concessione, ancorché in corso d'opera.
3. L'accertamento dell'esistenza del presupposto di urgenza è effettuato dal medesimo ufficio competente per l'istruttoria.
4. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico, se dovuto, al termine dei lavori.
5. L'omessa comunicazione di cui al comma 1 o l'inesistenza dei relativi presupposti danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per l'apertura di un cantiere stradale senza concessione.

Art. 16
(Conferenza dei servizi)

1. In caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio della concessione e all'esecuzione dei lavori.
2. Alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

Art. 17
(Convenzioni e accordi)

1. Nel caso di interventi ricorrenti o di notevole durata o entità l'Ufficio Comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare con i concessionari dei lavori convenzioni o accordi che, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni, sostituiscono la concessione.
2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento in rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni, l'obbligo della cauzione e quello della manutenzione della sede stradale manomessa.

Art. 18
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dall'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, su richiesta del concessionario.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, a protezione della circolazione stradale e dell'incolumità dei pedoni, deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della sede stradale manomessa. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione.
4. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito in concessione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga.
5. La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata, per iscritto, all'Ufficio Comunale preposto al rilascio della concessione ai fini dell'espletamento degli adempimenti conseguenti.
6. Salvo che l'atto di concessione preveda diversamente, le manomissioni di suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi sia l'esecuzione delle opere di ripristino, devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) lo scavo che interessa la carreggiata deve avere forma geometrica definita e la pavimentazione stradale deve essere tagliata in sagoma;
 - b) al termine dell'intervento ogni scavo deve essere immediatamente riempito con misto cementato con dosaggio Kg. 80/mc. (stabilizzato di cava con aggiunta di cemento) posto in opera in più strati con vibro-compattatore meccanico e deve essere sigillato con sovrastante stesa di conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0-20 mm.;
 - c) il concessionario cura che lo strato di conglomerato bituminoso si assesti con regolarità, provvedendo ai necessari interventi nel caso di deformazioni delle fondazioni, avvallamenti, escrescenze e simili;
 - d) ad assestamento avvenuto, non prima di uno e non oltre tre mesi dalla ricopertura dello scavo, il concessionario deve ripristinare una sovrastruttura bitumata di spessore non inferiore a 8 cm., previa fresatura della parte superficiale dello scavo e facendo uso di conglomerato bituminoso steso in due strati. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento del medesimo e omogeneo livello di piano viabile rispetto al resto della strada.
7. Gli strati di conglomerato bituminoso di cui alla lettera d) del comma 6, devono risultare di almeno cm. 8, del tipo "binder granulometria 0-20 mm.", per la larghezza dello scavo e di cm. 3, del tipo "tappeto chiuso da 0-10 mm.", per una larghezza variabile:
 - a) maggiore rispetto al binder e non minore di mt. 3,00 debitamente azzerato con il piano visibile per gli scavi longitudinali alla carreggiata (attraversamenti);
 - b) per tutta la larghezza della carreggiata o corsia, per gli scavi che percorrono la lunghezza della sede stradale.
8. Il ripristino delle strade non asfaltate avviene mediante posizionamento sullo scavo di stabilizzato di cava ed eventuale breccia macinata nella parte superficiale. Il ripristino delle strade pavimentate avviene con conglomerato cementizio, di cui alla lettera b) del comma 6, e integrale rifacimento della pavimentazione dalle medesime caratteristiche.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori con procedura di urgenza previsti all'articolo 15.

Art. 19
(Cauzione)

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, al momento del rilascio della concessione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o la stipula di un'apposita fidejussione pari all'importo fissato dall'Ufficio Comunale competente al rilascio della concessione.
2. L'importo della cauzione è fissato tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 5000,00 in relazione all'entità dell'intervento. Per gli interventi di cui all'articolo 17, per i quali la cauzione può essere fissata in unica soluzione, oppure per gli interventi su aree di interesse storico, artistico o monumentale l'Ufficio competente può fissare una cauzione di importo superiore.
3. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione possono essere disposti, su richiesta del concessionario, decorsi sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione delle opere di ripristino, da parte del Servizio Tecnico Comunale in difetto della quale la cauzione, previo contraddittorio con il concessionario, è incamerata dal Comune a fronte delle spese di esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e salvi, in ogni caso, ulteriori eventuali danni o spese.

Art. 20
(Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada, manomessi durante l'esecuzione dei lavori, rimangono in manutenzione al concessionario per i sei mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori. In questo periodo, il concessionario, deve provvedere a tutte le riparazioni che si rendessero necessarie rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero cedimenti e rotture in genere.
2. Alla scadenza dei sei mesi di manutenzione, il concessionario può richiedere la verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e del ripristino della sede stradale.

Art. 21
(Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni, di qualunque natura, a beni di proprietà pubblica o privata, il concessionario o l'esecutore dei lavori è ritenuto direttamente responsabile degli stessi ed è tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e qualsiasi evento di danno a terzi, che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del concessionario o dell'esecutore o di entrambi.

CAPO IV
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22
(Divieti di esposizione o detenzione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico è vietato:
 - a) esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi;
 - b) esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli con contenuti: osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche se contenuti in messaggi pubblicitari o immagini artistiche.
2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, nelle loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
 - a) sostanze o materiali maleodoranti;
 - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta.
3. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, sacchi di spazzatura e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 23
(Uso dei cassonetti)

1. Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani; è vietato depositarvi altri materiali soggetti a raccolta differenziata, quali vetro, carta, cartoni, residui di giardino, oli e grassi, pile elettriche, farmaci, batterie d'auto, calcinacci ed altri materiali inerti, rifiuti ingombranti.
2. I rifiuti da depositare nei cassonetti devono essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3. È vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune.
4. Le operazioni di deposito di spazzatura ed immondizie devono avvenire evitando rumori inutili, sia nelle operazioni di apertura e chiusura del coperchio, sia in quelle di deposito dei sacchi.
5. È vietato depositare rifiuti sopra o fuori del cassonetto; qualora l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.

Art. 24
(Raccolta differenziata)

1. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali ad essi espressamente destinati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
2. I materiali cartacei, con esclusione degli involucri sporchi o abbinati ad altri materiali che possono essere depositati nei cassonetti per la raccolta ordinaria, devono essere immessi negli appositi contenitori della carta.
3. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali o produttive devono essere, a cura dell'utente, accuratamente piegati, svuotati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone, come il polistirolo, il nylon e simili che deve essere depositato nei cassonetti ordinari.

4. Il deposito di materiali pericolosi deve essere previamente comunicato al Servizio Polizia Municipale che dispone le opportune cautele.
5. I residui verdi derivati dalle operazioni di rasatura di prati, tosatura di siepi, potatura e simili, se di piccola quantità possono essere depositati nell'apposito contenitore dei rifiuti organici, in caso contrario devono essere conferiti presso le aree apposite.

Art. 25
(Scarichi civili provenienti da abitazioni)

1. I proprietari, i locatari o comodatari di abitazioni devono provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni devono essere scaricati nella fognatura comunale o in fosse o vasche private se regolarmente autorizzate.

Art. 26
(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. È fatto divieto ai titolari di attività economiche, autorizzati all'installazione delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente, la raccolta o la pulizia deve essere immediata.
2. È vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere immondizie o rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi genere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze ed altre aree pubbliche.
3. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

Art. 27
(Sgombro della neve sulla pubblica via)

1. I responsabili di condominio, in presenza di un'organizzazione condominiale, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede o, in sua assenza un tratto di 1 m. dal muro, provvedendo a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio. Per lo sgombro della neve è vietato l'uso dell'acqua.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente da cortili, tetti, balconi o terrazzi, salvo i casi di necessità ed urgenza, preventivamente comunicati alla Polizia Municipale.
3. I responsabili di condominio, in presenza di un'organizzazione condominiale, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente, con mezzi opportuni, per evitare danni a persone o cose, qualsiasi pericolo derivante dall'eccessivo accumulo di neve.

Art. 28
(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
 - a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili;
 - b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.
2. È vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme: del Codice della Strada, igienico-sanitarie, ambientali e di decoro.

Art. 29
(Pulizia delle vetrine)

1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, nel rispetto delle norme: del Codice della Strada, igienico-sanitarie, ambientali e di decoro.

Art. 30
(Volantini, opuscoli e foglietti)

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il getto di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi ed oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. È vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi ed oggetti sul parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 31
(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico é vietato compiere qualsiasi operazione di pulizia degli animali.
2. È vietato detenere o lasciar vagare qualsiasi specie di animale da cortile o da stalla dentro i centri abitati.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del Codice della Strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e nel tempo minimo necessario.
4. È vietato il transito di cavalli o animali di simili dimensioni all'interno dei centri storici del Comune.
5. È fatto obbligo, a chi conduce animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere ad effettuare la raccolta e l'adeguata pulizia del suolo nel caso in cui gli animali producano escrementi,.

6. È vietato dar da mangiare a piccioni, gatti, cani ed altri animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere alla chiusura delle aree, anche facendo uso degli appositi dissuasori, dove possano sostare o nidificare i piccioni. È fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità pubblica.
8. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili e delle aree verdi di pertinenza, di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
9. A tutela della salute é vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le loro dimensioni.
10. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi devono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela.
11. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo, per casi particolari, sono disposte dalla Polizia Municipale.

Art. 32 (Cani)

1. È fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) di condurli al guinzaglio;
 - b) di munirli di museruola, se di media o grossa taglia o di indole aggressiva;
 - c) di rimuovere ogni escremento dal suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore ha l'obbligo di portare con sé.
2. Fatto salvo il disposto del comma precedente, è comunque vietato condurre cani in parchi, aree da pic-nic, giardini pubblici ad eccezione dei viali e vialetti di accesso e delle aree espressamente deputate alla loro libera circolazione, purché il proprietario sia dotato di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.
3. È vietato introdurre cani in esercizi di generi alimentari e pubblici esercizi di somministrazione, salvo espressa autorizzazione dei titolari.
4. È fatto obbligo ai proprietari di cani che arrechino particolare disturbo con abbai, latrati, guaiti e suoni simili di adottare tutte le misure idonee a eliminare il disturbo.
5. È fatto obbligo ai proprietari di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva di renderne nota la presenza mediante cartelli ben visibili posti in prossimità degli accessi agli immobili ad alle aree verdi di pertinenza.
6. È fatto obbligo di munire tutti i cani di microchip di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni.
7. I cani da guardia, di grossa taglia o comunque di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi, ma devono essere tenuti in appositi recinti o legati ad idonea catena.
8. I cani da pastore adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo non legati, devono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario che, unico responsabile del loro comportamento, deve adoperarsi affinché non arrechino alcun pericolo all'incolumità delle persone.
9. I cani a servizio dei non vedenti sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO VI DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 33 (Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)

1. I proprietari degli immobili devono mantenere in buono stato di conservazione:
 - a) le porte delle abitazioni e dei negozi;
 - b) gli infissi prospicienti l'esterno;
 - c) gli androni e le scale;
 - d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
 - e) l'intonaco delle facciate.
2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi.
3. Fatto salvo quanto disposto in materia di cantieri, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria è fatto obbligo di apporre visibili segnali ed avvisi di pericolo per evitare danni a terzi.
4. I proprietari di immobili sono tenuti ad apporre, a loro cura e spese, le targhe di numerazione civica conformi ai modelli prescritti e di mantenerle in buono stato di conservazione e pulizia.
5. I titolari di insegne devono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione e pulizia.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
7. I proprietari degli immobili devono mantenere, a propria cura e spese, le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murali e simili. In caso di violazione, il Comune dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.
8. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba, per tutta la lunghezza e l'altezza del fronte dello stabile e dei relativi muri di cinta.
9. All'interno del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti, di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.
10. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.

Art. 34 (Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi)

1. Il collocamento di cartelli o di iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione Comunale, fatto salvo il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
2. Al di fuori degli appositi spazi è vietata l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità sulle facciate degli edifici.
3. È vietato usare le piante come supporto a cartelli pubblicitari o listini prezzi.

4. Il collocamento di targhe o lapidi commemorative lungo vie e piazze o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è subordinato all'autorizzazione Comunale, fatto salvo il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 35
(Uso di contrassegni del Comune)

1. Salvo delega autorizzata, é vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 36
(Oggetti sospesi o sporgenti)

1. Ai proprietari, ai conduttori o altri aventi titolo di disponibilità degli immobili é fatto obbligo di assicurare saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti dalle facciate.

Art. 37
(Caduta di acqua su area pubblica)

1. È vietato:
 - a) innaffiare i vasi da fiori se ciò comporta la caduta dell'acqua sull' area pubblica;
 - b) scaricare sull'area pubblica acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di superfici commerciali o private; è ammesso lo scarico solo in presenza di uso di acqua non addizionata con solventi chimici, detersivi, ecc.e senza che ciò provochi pregiudizio o danno a terzi.
2. È fatto obbligo ai proprietari di immobili di impedire la caduta, direttamente sul suolo pubblico, di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda anche in mancanza dei dispositivi di incanalamento in fognatura.

Art. 38
(Panni e tappeti)

1. È vietato scuotere, stendere o appendere biancheria fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
2. È vietato scuotere, spolverare e battere: panni, tappeti od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
3. Le operazioni non vietate nei commi precedenti devono essere, in ogni caso, effettuate in modo da non arrecare disturbo o inconvenienti igienici a terzi.

Art. 39
(Bestie macellate e trasporto carni)

1. Fatto salvo quanto prescritto dalle norme di legge e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori degli esercizi commerciali bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Servizio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico le parti di animale macellato, oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 40
(Viali, giardini ed altre aree a verde pubblico)

1. Nei viali dei giardini pubblici ed in altre aree a verde pubblico è vietato:
 - a) circolare nelle aree pedonali, con ogni genere di veicolo, compresi carretti e per mezzo di cavalli o altri animali;
 - b) circolare con biciclette, salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
 - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole;
 - d) salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi, rami, piante, fiori, foglie, frutti, danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature e gli arredi pubblici;
 - e) effettuare giochi oltre i limiti previsti all'articolo 11.
2. Fatto salvo il divieto di arrecare danni di cui al comma 1, lettera d), è comunque consentito ai malati e ai portatori di handicap l'uso di carrozzelle ed ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini, anche a trazione elettrica, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 41
(Vasche e fontane)

1. È vietato gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, attingere acqua in qualsiasi modo e per qualsiasi uso.
2. È vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi e rinfrescarsi.
3. È vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
 - a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
 - b) in quantitativi rilevanti.

Art. 42
(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro)

1. È vietato sedersi, sdraiarsi o bivaccare sulla sede stradale ovvero sdraiarsi o bivaccare sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e/o di interesse storico-artistico, delle chiese e delle abitazioni private.
2. È vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. È vietato circolare scalzi e/o a torso nudo, spogliarsi, effettuare operazioni di pulizia personale e compiere atti contrari al pubblico decoro, nel centro storico e negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, nelle chiese, nei monumenti, ovunque si trovino.
5. È vietato assicurare con qualsiasi mezzo ed in qualunque maniera, veicoli di ogni genere a colonnini, ringhiere e ad ogni altro manufatto.

Art. 43

(Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)

1. L'eventuale recinzione di terreni e fondi confinanti con il suolo pubblico deve realizzarsi in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Sono vietate le recinzioni con filo spinato o comunque tali da costituire pericolo per i passanti.

Art. 44

(Antenne paraboliche)

1. L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città ed al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
2. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi e terrazzi non di copertura.
3. La colorazione delle antenne deve armonizzarsi con quella del manto di copertura.
4. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.

CAPO VII

QUIETE PUBBLICA

Art. 45

(Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto segue.
2. Per periodo di quiete si intende quello compreso:
tra le ore 24.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (mesi estivi);
tra le ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali).
3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna si protrae fino alle ore 09.00 del mattino.
4. Per motivi di interesse generale il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre l'estensione del periodo di quiete per tutte o determinate attività.

Art. 46
(Esercizio di mestieri, arti ed industrie)

1. È vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori rumorosi di qualsiasi genere durante il periodo di quiete.
2. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a una distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
3. Qualora sia necessario effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o tali da produrre rumori oltre i limiti di cui al comma 2, l'interessato invia comunicazione preventiva al Servizio Polizia Municipale ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 5 in caso di urgenza.
4. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.
5. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico o delle norme previste nel presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, il Sindaco ordina la cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione rumorosa dannosa o molesta.

Art. 47
(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

1. E' vietata l'installazione di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro che producano, con il loro utilizzo eccessivo rumore, nelle civili abitazioni o nelle loro pertinenze.
2. Eccezionalmente, sempre nel rispetto degli orari di quiete, ove ciò sia consentito dalle disposizioni in materia edilizia e di sicurezza, l'installazione può essere autorizzata, previa istanza contenente:
 - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
 - b) la certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
 - c) l'indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni;
 - d) l'atto di assenso all'attività, sottoscritto almeno dai condomini dell'edificio.
3. Il disposto del comma 2 si applica anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
 - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente Regolamento, con particolare riguardo alla quiete pubblica e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Comunale;
 - c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti.
5. Anche in presenza di autorizzazione Comunale, gli altri condomini, i vicini o altri interessati qualora ne ricorrano i presupposti possono richiedere la cessazione dell'attività in sede civile o penale.

Art. 48

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. È vietata la produzione e la diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas e vapori che risultino nocivi alla salute pubblica o nauseanti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere autorizzate, su parere del competente Servizio della Azienda USL, subordinatamente all'installazione di appositi impianti di depurazione o di altri accorgimenti idonei ad eliminare le emissioni o a ridurle entro i livelli consentiti dalla legge.

Art. 49

(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, durante il periodo di quiete di cui all'articolo 45, comma 2, non possono essere usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili dall'esterno.
2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo e le altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché ad un volume che non arrechi disturbo.
3. Nelle strade pubbliche o nelle aree private comprese nella zona urbana, è vietato effettuare prove di veicoli a motore accelerando eccessivamente o spingendo il motore al massimo in modo da provocare rombi, scoppi e rumori inutili.
4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dei momenti della giornata lavorativa.
5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori devono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 10 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, per gli autoveicoli.
6. L'Autorità Comunale, in casi particolari, ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni.
7. All'interno dei centri abitati, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale, è vietata la pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
8. Le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), abbiano o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.

Art. 50

(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, siano o meno in contenitori, nelle vicinanze delle abitazioni, durante il periodo di quiete, come definito all'articolo 45, comma 2, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. In caso di trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche o altro materiale, che per sua natura provoca rumore allo scuotimento, devono essere adottate particolari cautele o accorgimenti per ridurre quanto più possibile il rumore.

Art. 51
(Attività musicali)

1. Nel periodo di quiete, di cui all'articolo 45, comma 2:
 - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che queste avvengano in locali insonorizzati o a volume contenuto o in locali posti in aperta campagna a debita distanza da abitazioni e strutture ricettive;
 - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume elevato;
 - c) è vietato esercitarsi con tamburi, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari.
2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, nei pressi di scuole, chiese e uffici pubblici.
3. Agli operatori commerciali di materiale audio-video, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'utilizzo degli stessi ad un volume udibile all'interno degli edifici e delle abitazioni vicine o, comunque, a una distanza di 50 ml dal punto di origine del suono.

Art. 52
(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per quello prodotto dagli orologi pubblici e per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. È fatto salvo l'uso delle campane in caso di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

Art. 53
(Discoteche, cinema e ritrovi)

1. Fatto salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, le discoteche, le sale da ballo, i cinema, i pub e i ritrovi notturni in genere devono mantenere un livello di volume tale che il suono non sia percepibile ad una distanza superiore a 50 metri dal luogo di emissione.
2. In caso di attività di ritrovo, di spettacolo all'aperto, di sagre e di feste in genere, tutte comunque di durata limitata nel tempo, il Responsabile del Servizio, nel concedere l'autorizzazione e/o nel verificare il titolo abilitativo, indica le prescrizioni da adottare al fine di eliminare ogni disturbo alla quiete pubblica.
3. Le attività di cui al comma 2 devono cessare le emissioni di ogni suono o rumore alle ore 24 ovvero alle ore 2 nei giorni festivi e prefestivi. In casi particolari ed eccezionali può essere concessa specifica autorizzazione in deroga agli orari anzidetti.

Art. 54
(Accampamenti)

1. L'accampamento di circhi, luna-park e simili, nomadi, la sosta di caravan e autocaravan, il montaggio di tende e di altri mezzi di supporto al pernottamento sono ammessi esclusivamente nelle aree attrezzate, a ciò espressamente destinate ed a condizione che non arrechino disturbo alla quiete pubblica, per motivi eccezionali e per periodi limitati, il Sindaco può concedere autorizzazione in

deroga.

2. Il punto di approvvigionamento dell'acqua, nell'area destinata alla sosta di caravan ed autocaravan, deve essere usato esclusivamente per rifornire il serbatoio del veicolo. Il quantitativo massimo ammesso è di 50 litri.

CAPO VIII SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 55

(Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia è vietato, senza autorizzazione dell'autorità competente, detenere all'interno dei centri abitati materiali esplodenti, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatto, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare la possibilità di incendio o di esplosione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

Art. 56

(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
2. È vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.
3. I depositi e i magazzini di combustibili di capienza superiore a 1000 mc. debbono essere ubicati fuori dal centro abitato.

Art. 57

(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici)

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. Al di sopra di sotterranei contenenti combustibili é vietato ammassare materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I contenitori di combustibili non devono essere appoggiati alle pareti nelle quali sono presenti canne fumarie.
5. Le finestre e le aperture dei sotterranei che si affacciano verso gli spazi pubblici devono essere

munite di serramenti e protezioni in ferro, a maglia fitta, tali da impedire il getto di sostanze incendiarie all'interno del sotterraneo stesso.

6. È vietato il deposito di combustibili o di qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile nei solai.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili.
8. È vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili.

Art. 58

(Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

1. All'interno dell'abitato, salvo specifica autorizzazione, è vietato accendere polveri, liquidi infiammabili e fuochi, anche d'artificio; sono ammessi piccoli falò ad uso domestico a patto che siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo o danno a terzi.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo in cui la Regione dichiara lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.
3. È fatto obbligo di immediato spegnimento di fiammiferi, mozziconi di sigaretta e altri oggetti accesi che cadano accidentalmente a terra in luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. È necessaria l'autorizzazione Comunale per l'accensione di falò e fuochi, anche d'artificio, in occasione di feste e di eventi tradizionali.

Art. 59

(Scalpellatura di vie o piazze)

1. Per effettuare la scalpellatura di spazi pubblici o aperti al pubblico è obbligatorio il posizionamento al suolo di barriere atte ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di fabbro, falegname, tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.
3. Dovranno essere comunque rispettate le norme sulla quiete pubblica.

Art. 60

(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e convenientemente assicurati in modo da evitare la caduta di qualsiasi parte degli stessi.
2. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, sul muro, sulle griglie, sulle inferriate e sulle botole presenti in portici o marciapiedi di proprietà privata ma soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, in ogni caso, segnalare il fatto all'Autorità Comunale.

Art. 61

(Lavori di edilizia)

1. Nell'effettuazione di lavori edili si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) le impalcature, come previsto dal Codice della Strada, nelle ore notturne devono essere segnalate

- per mezzo di appositi segnali luminosi accesi e appesi alle stesse;
- b) i ponteggi di servizio dei cantieri edili devono essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura;
 - c) il ponte di lavoro deve essere protetto in modo tale da evitare la caduta accidentale di qualsiasi materiale;
 - d) lo scarico a terra del materiale di risulta del cantiere, può essere effettuato solamente attraverso le apposite canalizzazioni;
 - e) l'emissione di polvere nell'aria è vietata.
2. I lavori di sabbiatura degli edifici deve essere preventivamente comunicata al Servizio Polizia Municipale ed è soggetta alle eventuali prescrizioni impartite da questo.
 3. È fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Art. 62

(Insegne, persiane, vetrate di finestre)

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bloccate solidamente. Le persiane, per evitare che sia arrecato disturbo o danno a terzi, quando aperte, devono essere stabilmente assicurate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 63

(Ripari a pozzi, cisterne e simili)

1. Le bocche dei pozzi, delle cisterne e simili devono essere protette con sistemi tali da evitare la caduta accidentale, al loro interno, di persone, animali e cose.

Art. 64

(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale e gli anditi di qualsiasi luogo privato con libero accesso al pubblico, nelle ore notturne, devono essere convenientemente illuminati; in mancanza di illuminazione devono essere chiusi al pubblico.
2. Gli impianti di illuminazione, di cui sopra, devono essere posizionati in modo tale da non causare inquinamento luminoso.

CAPO IX

MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 65

(Esercizio di mestieri girovaghi)

1. I mestieri girovaghi sono ammessi, negli orari stabiliti dal Servizio Polizia Municipale, all'interno delle aree appositamente destinate o negli spazi individualmente assegnati.

2. In ogni caso è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 66

(Guide e portabagagli)

1. L'esercizio della professione di guida turistica o di addetto pubblico al trasporto di bagagli è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le guide turistiche e gli addetti pubblici al trasporto di bagagli, nell'esercizio delle loro mansioni, devono esporre, costantemente, un tesserino di riconoscimento con fotografia opportunamente vidimato.

Art. 67

(Lavavetri)

1. Al fine di evitare intralcio o pericolo alla circolazione ed alla sicurezza veicolare e pedonale è vietato esercitare l'attività di lavavetri o di commercio in forma itinerante nelle situazioni di arresto e di fermata dei veicoli.

Art. 68

(Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)

1. Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendoni, strutture o attrezzature di supporto a pubblici spettacoli quali: circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili. Il divieto si estende anche alle aree private aperte al pubblico.
2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento di una cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio Tecnico Comunale, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate, al termine del loro utilizzo.

Art. 69

(Cortei e processioni)

1. Al fine di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, lo svolgimento dei cortei funebri deve essere comunicato con almeno ventiquattro ore di anticipo al Servizio Polizia Municipale che impartisce le prescrizioni del caso.
2. Le processioni, o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, devono essere previamente autorizzate dal Comune.

CAPO X POLIZIA RURALE

Art. 70 (Costruzioni rurali)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, e fabbricati rurali in genere si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) tutte le costruzioni devono essere munite di gronda e gli scarichi dell'acqua piovana devono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
 - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni;
 - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo esigenze strettamente temporanee;
 - d) i capanni e gli annessi agricoli devono essere costruiti rispettando i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 71 (Strade vicinali)

1. Le strade vicinali devono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, a cura e spese dei proprietari frontisti o degli utilizzatori dei fondi collaterali, con il manto stradale omogeneo, con il mantenimento delle ripe, con il taglio delle siepi o di altre ostruzioni vegetali, con la manutenzione e la ripulitura dei fossi laterali che devono essere di dimensione adeguata alla conduzione delle acque.

Art. 72 (Distanze dei fossi, canali ed alberi)

1. Per lo scavo di fossi o canali nei pressi di un confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità dello scavo.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. La distanza minima delle piantagioni dal confine, in accordo con quanto previsto dal Codice Civile, è così determinata:
 - a) ml 3 nel caso di alberi ad alto fusto;
 - b) ml 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le altre piantagioni.

Art. 73 (Abbruciamento di erbe, stoppie e simili)

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere, secondo le norme di Polizia Forestale e nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale si devono usare le massime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni.
2. Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione dei fuochi nel periodo in cui la Regione dichiara lo stato di

grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.

CAPO XI SANZIONI

Art. 74 (Accertamento delle violazioni e sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento per le quali, nei commi che seguono, non è disposta apposita sanzione, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 600 le seguenti violazioni:
 - art. 2, comma 7 (autorizzazioni e comunicazioni previste dal Regolamento)
 - art. 8 (mostre e vetrine)
 - art. 9 (esposizione ed attività all'esterno dei locali di lavorazione, delle rivendite di giornali e degli esercizi commerciali)
 - art. 28 (divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)
 - art. 31, commi 1, 4, 5, 7, 8, 9 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)
 - art. 32, comma 3 (cani)
 - art. 33, comma 10 (manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)
 - art. 36 (oggetti sospesi o sporgenti)
 - art. 44 (antenne paraboliche)
 - art. 46 (esercizio di mestieri, arti e industrie)
 - art. 48 (produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)
 - art. 49 (elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)
 - art. 51 (attività musicali)
 - art. 54 (accampamenti)
 - art. 60 (manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)
 - art. 72 (distanze dei fossi, canali ed alberi)
 - art. 73 (abbruciamento di erbe, stoppie e simili)
3. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1500 le seguenti violazioni:
 - art. 4 (rottami e detriti)
 - art. 20 (obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)
 - art. 31 commi 3, 4 quando il transito interessa due o più animali, comma 10 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)
 - art. 33 commi 1, 2, 7, 9 (manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)
 - art. 35 (uso di contrassegni del Comune)
 - art. 43 (recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)
 - art. 47 (impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)
 - art. 48 (produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)
 - art. 53 (discoteche, cinema e ritrovi)
 - art. 55 (sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili)
 - art. 56 (requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)
 - art. 57 (detenzione di combustibili in sotterranei, solai, e parti comuni di edifici)

art. 58 (accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

art. 61 (lavori di edilizia), escluso il comma 1, lettera a)

art. 63 (ripari a pozzi, cisterne e simili)

art. 70 (costruzioni rurali)

4. Le sanzioni previste dal presente Regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative o di altro regolamento.
5. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.

Art. 75

(Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio)

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 76

(Sequestro e custodia di cose)

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e successive modifiche, procedono, nei casi previsti dalla legge, al sequestro amministrativo.
2. Le cose sequestrate, non consistenti in prodotti o derrate alimentari, sono conservate nella depositaria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto, le cose sequestrate sono confiscate ovvero, trattandosi di cose di valore fino ad Euro 1000,00, detratte le eventuali spese di custodia sono devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato.
3. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 77

(Sospensione delle licenze)

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di un'autorizzazione rilasciata dal Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione commessa;
 - c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta, se non diversamente indicato in disposizioni di legge.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78
(Situazioni regolari pregresse)

1. Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che risultano regolarmente autorizzate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 79
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.